

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

| | |
|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| (MI) LAPERTOSA | Presidente |
| (MI) TENELLA SILLANI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) DENOZZA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (MI) BENINCASA | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) BARGELLI | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore (MI) TENELLA SILLANI

Seduta del 18/02/2021

FATTO

La ricorrente, premesso di aver stipulato con l'intermediario, in data 08.07.2011, un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento, estinto anticipatamente nel mese di ottobre 2015 senza che gli venissero rimborsati gli oneri non maturati, proposto infruttuosamente il reclamo, chiede il rimborso della complessiva somma di € 1.640,23, oltre interessi legali dalla data di estinzione, nonché la rifusione delle spese legali per un totale di € 321,00.

L'intermediario, nelle controdeduzioni, afferma di aver correttamente operato rimborsando alla cliente, al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento, la somma di € 689,87 a titolo di commissioni di rete distributiva non maturate; che al contratto sono pacificamente applicabili i principi fissati nella decisione del Collegio di Coordinamento n. 10003/2016 (resa nei confronti del medesimo intermediario), che ha sancito la correttezza e legittimità dei criteri di calcolo dei rimborsi operati in sede di estinzione anticipata del finanziamento; che a titolo di oneri assicurativi non maturati, le compagnie hanno rimborsato la somma di € 150,78 calcolata in conformità con quanto prevede Piano annuale di rimborso, per cui a tale titolo nulla è più dovuto alla ricorrente; che il costo relativo alle spese di istruttoria è di natura *up-front*. Opponendosi alla richiesta di restituzione del cliente, sostiene non essere applicabile ai contratti già estinti, quanto enunciato nella pronuncia della CGE (c.d. sentenza *Lexitor*); precisa, altresì, che le norme



delle direttive europee non sono direttamente applicabili ai rapporti tra privati. In considerazione di quanto esposto, chiede che il ricorso venga respinto.

DIRITTO

Il Collegio deve preliminarmente pronunciarsi sulla questione sollevata dalla parte resistente in ordine alla inapplicabilità nel caso di specie dell'interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1 della Direttiva 2008/48 come formulata dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza 11/09/2019 causa C-383/18. In proposito, occorre rilevare che se è indubitabile che la direttiva non possa direttamente applicarsi essendo stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno con l'art. 125 *sexies* TUB, non può accogliersi il rilievo circa la non operatività nella specie della sentenza "Lexitor". E', in via generale, opinione indiscussa che le sentenze interpretative della CGUE hanno natura dichiarativa (v., Cass. n. 5381/2017; Cass. n. 2468/2016) e, di conseguenza, valore vincolante e retroattivo per tutti i giudici nazionali ed anche per gli arbitri; è pertanto evidente che detta soluzione debba valere anche nel caso di specie, regolato sia dall'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art. 3 della Direttiva, sia dall'art.125 *sexies* TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art. 16 par.1 della stessa Direttiva, come affermato dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 525/2019, che direttamente si riferisce ai riflessi interni della sopraindicata sentenza della Corte di Giustizia. Nella stessa decisione, il Collegio precisa, infatti, *"che l'art.125 sexies, secondo cui in caso di estinzione anticipata del finanziamento il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto", non sembra affatto diverso rispetto alla disposizione ora citata della Direttiva, secondo cui il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, che "comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", giacché non può ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo distintivo alla differenza lessicale tra la riduzione del costo del credito che è "pari" a tutte le voci che compongono il costo totale del credito e la riduzione del costo totale del credito che "comprende" esattamente le medesime voci"*. In altri termini, prosegue il Collegio, *"sia la Direttiva sia la norma nazionale italiana di recepimento [...]utilizzano una formula espressiva che, sul piano strettamente letterale, sembrerebbe suggerire il collegamento del diritto alla riduzione dei costi in riferimento soltanto a quelli dipendenti dalla restante durata del rapporto contrattuale (commissioni e oneri recurring) e che, invece, per le stringenti ragioni enunciate dalla CGUE, deve estendersi ai costi up-front, che ne sono indipendenti. Ne discende che l'art.125 sexies TUB, integrando la esatta e completa attuazione dell'art. 6 della Direttiva, come questa va letto e applicato nel senso indicato dalla CGUE, come se dicesse cioè (anzi, come se avesse detto fin dalla sua origine) che il diritto alla riduzione del costo del credito in caso di anticipata estinzione del finanziamento coinvolge anche i costi up-front, al di là di ogni differenza nominalistica o sostanziale, pur esistente, con gli altri costi. Il che, a ben vedere, costituisce naturale concretizzazione dell'obiettivo perseguito dalla Direttiva di assicurare una elevata protezione del consumatore, giacché non si capirebbe altrimenti, al di là delle esigenze di trasparenza, in cosa consista tale speciale tutela a fronte di regole generali che nei rapporti di durata consentirebbero comunque al recedente di non corrispondere i compensi per prestazioni non scadute (art.1373, comma 2, c.c.)"*.



Ritenendosi, in definitiva, che la sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia debba applicarsi anche al caso di specie, per giungere ad una decisione coerente con tale pronuncia, anche alla luce della lettura offerta dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 525/2019, il Collegio ricorda preliminarmente il proprio pregresso orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento: a) sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni e gli oneri riferibili a prestazioni da svolgersi nel corso della intera durata del contratto (costi *recurring*), mentre non sono ripetibili le commissioni e gli oneri imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione dell'accordo (costi *up-front*); b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da restituire; c) la somma da restituire viene stabilita secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci è suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; d) l'intermediario è tenuto al rimborso di tutti i costi sopraindicati, incluso il premio assicurativo, calcolato anche in applicazione dei criteri previsti nelle condizioni generali di assicurazione purché resi noti *ex ante* (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 10035/2016, n. 10017/2016, n.10003/2016 e n. 6167/2014). Tale indirizzo, caratterizzato dalla distinzione tra oneri *up-front* e oneri *recurring*, va oggi rivisitato alla luce della più volte richiamata sentenza della Corte di Giustizia, 11/09/2019 causa C-383/18, secondo cui l'art. 16 della direttiva 2008/48 "deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato [...] include tutti i costi posti a carico del consumatore", senza possibilità di operare differenziazioni; a parere della Corte, l'effettività di tale diritto "risulterebbe [infatti] sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto", considerato che, da un lato, vi può essere "il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito", riducendo "al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto"; e che, dall'altro, è "molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto". In materia è intervenuto, come già detto, il Collegio di Coordinamento che, con la decisione n. 525/2019, ha formulato il seguente principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up-front*". "Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF". "La ripetibilità dei costi *up front* opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda". "Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi *up front* dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi *recurring*". "Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi *up front* in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi *recurring*".

Si ricorda, altresì, che la Banca d'Italia, con le "linee orientative" del 4/12/2019 - al fine di "favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela" - ha voluto fornire il seguente "punto di riferimento per gli



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori”: “Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti... gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi ... definiti ... up-front”, il criterio di rimborso dovrà essere “proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)”.

Nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto il rimborso dell'importo complessivo di € 1.640,23, calcolato sulla base del metodo *pro rata temporis*. Secondo il Collegio di Coordinamento il sistema di calcolo *pro rata*, costantemente utilizzato dall'ABF, può essere preservato per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi, mentre ritiene preferibile che “per quantificare la quota di costi up-front ripetibile [il criterio] sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up-front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento. Questa soluzione, pur scontando il limite di introdurre un elemento di diversificazione nel sistema di calcolo interno alle commissioni, che peraltro è già ammesso con riguardo alla retrocessione dei premi assicurativi (anch'essi di natura recurring e obbligatori per legge nei contratti di finanziamento contro cessione del quinto o della pensione) appare allo stato la più idonea a contemperare equamente gli interessi delle parti contraenti perché, mentre garantisce il diritto del consumatore a una riduzione proporzionale dei costi istantanei del finanziamento, tiene conto della loro ontologica differenza rispetto ai costi recurring e della diversa natura della controprestazione resa; essa, inoltre, trova un collegamento puntuale nel richiamo alla portata del diritto all'equa riduzione” del costo del credito, sancito nell'abrogato art.8 della Direttiva 87/102, di cui l'art.16 della Direttiva 2008/48 costituisce una più precisa consacrazione evolutiva”.

Con riferimento alla qualificazione degli oneri, secondo il consolidato indirizzo dei Collegi, hanno natura *up-front* le Spese di istruttoria, da rimborsare in base al criterio equitativo adottato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 26525/19). Relativamente alle Commissioni rete distributiva e Oneri assicurativi l'orientamento dell'ABF è che siano *pro quota* rimborsati secondo quanto previsto nel piano annuale di rimborso quando esso risulti sottoscritto dal ricorrente oppure, pur non essendo sottoscritto, sia stato prodotto dallo stesso; non ricorrendo nella specie queste condizioni, il rimborso, quali costi *recurring*, deve avvenire secondo il criterio *pro rata temporis*. Tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, si ottiene il seguente risultato:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Dati di riferimento del prestito

| | | | |
|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|--------|
| Importo del prestito | € 20.021,93 | Tasso di interesse annuale | 5,97% |
| Durata del prestito in anni | 10 | Importo rata | 222,00 |
| Numero di pagamenti all'anno | 12 | Quota di rimborso pro rata temporis | 57,50% |
| Data di inizio del prestito | 01/08/2011 | Quota di rimborso piano ammortamento - interessi | 35,96% |

| rate pagate | 51 | rate residue | 69 | Importi | Natura onere | Percentuale di rimborso | Importo dovuto | Rimborsi già effettuati | Residuo |
|-----------------------------------|----|--------------|----|-----------------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|
| Oneri sostenuti | | | | | | | | | |
| C Spese di istruttoria | | | | 450,00 | Upfront | 35,96% | 161,83 | 0,00 | 161,83 |
| D Commissioni rete distributiva | | | | 3.196,80 | Recurring | 57,50% | 1.838,16 | 689,87 | 1.148,29 |
| F Oneri assicurativi rischio vita | | | | 159,41 | Recurring | 57,50% | 91,66 | 0,00 | 91,66 |
| G Oneri assicurativi rischio vita | | | | 246,13 | Recurring | 57,50% | 141,52 | 81,21 | 60,31 |
| Totale | | | | 4.052,34 | | | | | 1.462,09 |

L'importo sopra indicato (da arrotondare per difetto, in applicazione delle modifiche alle Disposizioni ABF entrate in vigore il 1° ottobre 2020) è inferiore a quanto richiesto dalla cliente, che applica il criterio *pro rata* a tutte le voci di costo e non scomputa quanto già rimborsato a titolo di oneri assicurativi rischio vita.

L'intermediario afferma che le compagnie assicurative hanno rimborsato alla cliente la somma complessiva di € 150,78 in accordo con quanto previsto nel piano annuale di rimborso che prevede anche la quota di oneri assicurativi rimborsabile in caso di estinzione anticipata, in corrispondenza di ciascuna scadenza (al riguardo produce evidenza di una comunicazione della compagnia assicurativa che afferma di aver rimborsato a titolo di oneri per il rischio vita la somma di € 69,57). Non vi sono evidenze circa la somma indicata, né la cliente conferma di aver ricevuto tale importo.

In conformità all'indirizzo seguito da questo Arbitro non può essere accolta la domanda di rimborso delle spese legali, stante il carattere non particolarmente complesso della questione oggetto di controversia, per la quale non sono richieste specifiche competenze tecniche.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.462,00, oltre interessi dal reclamo al saldo, al netto di quanto eventualmente già corrisposto.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese di procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA